UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Riforma MdL

Progetto ACT – Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro

Ricognizione su:

Organizzazione dei servizi per il lavoro
Normativa Regionale spl e mdl
Accreditamento servizi per il lavoro
LEP e Standard dei servizi

Regione Veneto

Aggiornamento Luglio 2017

Sommario

1. OBIETTIVI DELLA RICOGNIZIONE 3

2. SCHEDA REGIONALE..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

1. Obiettivi della ricognizione

La ricognizione si pone come obiettivo principale di mappare e aggiornare le singole situazioni normative regionali con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- **organizzazione dei servizi per il lavoro**: attuazione della riforma degli enti locali (Legge Del Rio) e della riorganizzazione dei Centri per l'Impiego, con particolare attenzione al passaggio di competenze dalle Province alle Regioni (scelte regionali in merito alla costituzione/potenziamento delle Agenzie regionali per il lavoro, piuttosto che creazione di strutture interne ai Dipartimenti/Direzioni regionali di coordinamento dei Centri per l'Impiego);
- **normative regionali su mdl e altre regolamentazioni attuative**: norme relative al mercato e all'organizzazione dei servizi per il lavoro (leggi quadro, normative sui servizi, ad esempio stato di disoccupazione e condizionalità, leggi sul collocamento mirato, ecc.), ruolo degli attori e delle parti sociali, regolamentazioni attuative;
- **accreditamento dei servizi per il lavoro**: discipline di accreditamento, avvisi relativi alla gestione degli elenchi/albi, regolamenti attuativi;
- **standard dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni**: documenti di programmazione dei servizi (es. Masterplan, Piani di Azione regionale, ecc.), repertori regionali relativi all'adozione di standard di servizio, adeguamenti ai livelli essenziali delle prestazioni.

Lo staff centrale ha in prima istanza sistematizzato le informazioni che si chiede di aggiornare e integrare mensilmente.

Nella colonna RIFERIMENTI NORMATIVI si chiede di inserire e/o aggiornare gli atti regionali sulle specifiche tematiche oggetto della ricognizione.

Nella colonna ELEMENTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO vanno descritti sinteticamente i punti essenziali e qualificanti della norma/regolamentazione monitorata.

Nella colonna OSSERVAZIONI/NOTE si possono aggiungere elementi ritenuti significativi in funzione delle azioni di assistenza tecnica in corso/programmate/programmabili.
Nelle osservazioni è possibile esplicitare sia aspetti di carattere strategico inerenti la governance dei servizi, sia elementi di carattere tecnico e procedurale (risorse, vincoli strutturali ed organizzativi, ecc.).

Indicazioni per il miglioramento continuo

- Verifica della congruità della normativa nella logica ricognitiva;
- Verifica della congruità del posizionamento della normativa nella corretta Tematica;
- Invio in allegato di normative riportate per la prima volta, in formato elettronico;
- Leggibilità del testo;
- Non includere Documentazione di Garanzia Giovani;
- Non includere Avvisi e Bandi di gara;
- Non includere documenti su Tirocini e Apprendistato.

2. Scheda regionale

Veneto		
Organizzazione dei servizi per il lavoro		
Riferimenti normativi	**Elementi essenziali del documento** *(dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL)*	**Osservazioni/Note**
DDL regionale del 29/12/2014 "Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali". **PDL regionale del 30 marzo 2015** Disegno di legge regionale sul riordino delle funzioni delle Province	Il DDL del 29/12/14 confermava in capo alle Province tutte le funzioni regionali in precedenza ad esse conferite e stabiliva che **entro un anno** dalla sua entrata in vigore sarebbero stati adottati uno o più disegni di legge per individuare le funzioni da riallocare tra Regione e Comuni o loro associazioni. Ma conteneva anche la clausola della neutralità finanziaria senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale. In ogni caso la decorrenza del trasferimento delle funzioni è prevista in contemporanea con l'effettivo trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali. Bozza del progetto di legge regionale "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*", presentato in osservatorio regionale il 30 marzo 2015	IL DDL non opera un immediato riordino delle funzioni non fondamentali, ma rinvia a successivi atti finalizzati ad una puntuale individuazione ed assegnazione di beni e risorse derivanti dalla nuova allocazione delle funzioni.
Legge regionale n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"	L'**art. 5 della L.R. 19/2015** recante **"Disposizioni in materia di PAL e servizi per il lavoro"** prevede: 1. in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei CPI e la copertura finanziaria dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, **stipula con il MLPS una convenzione per il biennio 2015 e 2016**. 2. **nei bienni 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa ed amministrativa della gestione dei CPI e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province ed alla CM di Venezia**; 3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1. 4. I rapporti relativi alla gestione dei CPI tra la Regione, le province e la Città	

	metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con **apposita convenzione**. 5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.	
DGR n. 1673 del 19 novembre 2015 **Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto sui Servizi per l'Impiego.**	La Convenzione definisce rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competono le funzioni e i compiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 150/2015. Alla Regione Veneto compete l'identificazione della strategia regionale per l'occupazione, l'accreditamento degli enti di formazione, l'inserimento delle persone con disabilità, la gestione operativa delle misure di politica attiva e l'individuazione dei servizi ad esse preposti, l'erogazione dei servizi e misure di politica attiva come definiti dall'art. 18 del D.lgs 150/2015, l'individuazione di misure per l'attivazione dei percettori di ammortizzatori sociali. Viene ribadita l'organizzazione transitoria dei servizi per il lavoro disposta dalla L.R. 19/2015. Risorse nazionali per la copertura dei costi dei servizi: 11.238.301 euro. Risorse regionali: 5.500.000 euro.	
DGR n. 1452 del 15/09/2016 **Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia sui Servizi per l'Impiego.**	L'art. 1 dello schema di convenzione richiama la definizione dei rapporti e degli obblighi delle Parti, specificando che la Regione del Veneto esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro previste dall'art. 2 della Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2015. La Regione è responsabile delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro e garantisce l'esistenza e la funzionalità dei 39 Centri per l'Impiego del Veneto, mentre la Città metropolitana/Provincia conserva la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione e del relativo personale, come da dettaglio di cui all'Allegato che farà parte di ciascuna convenzione (Centri per l'Impiego, ambito territoriale di competenza, organico effettivo, beni strumentali). L'art. 2 definisce le modalità di gestione dei Servizi per l'Impiego e, in particolare, sancisce l'impegno della Città metropolitana/Provincia ad organizzare e a garantire la gestione operativa dei Centri per l'Impiego secondo le direttive regionali, garantendo le attività previste dagli articoli 18, 1 comma, 20, 21, 22 e 23, 2 comma, del D.Lgs. n. 150/2015, e dall'art. 11, comma 1, lettera d).	La convenzione è stata firmata dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in data 26.09.2016.

	Con riferimento invece al quadro finanziario, l'art. 3 indica la somma che la Regione ha trasferito per l'anno 2015 alla Città metropolitana/Provincia a titolo di concorso sui costi relativi al personale impiegato nei Servizi per l'Impiego, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1673 del 19 novembre 2015, e che per l'anno 2016, trasferirà secondo quanto previsto dalla DGR n. 923 del 22 giugno 2016, per un totale di 11.000.000,00 euro. Inoltre, la Regione trasferirà alla Città metropolitana/Provincia per il 2015 e 2016, quale partecipazione agli oneri di funzionamento dei Servizi per l'Impiego, compresi quelli relativi al personale, la somma risultante dal riparto del finanziamento nazionale in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di Servizi per l'Impiego. Infine, la Regione, qualora i trasferimenti statali fossero insufficienti, integrerà con risorse proprie, nei limiti massimi della spesa di funzionamento 2015, depurata delle economie di spesa relative al personale per gli anni 2015 e 2016. Gli articoli 4, 5 e 6 sono dedicati, rispettivamente, al Sistema informativo lavoro, agli Standard dei servizi (ancora da definire), al monitoraggio e alla valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro. La convenzione ha validità per gli anni 2015 e 2016, ed è previsto un momento di verifica entro il 30 settembre 2016, con riferimento al 2017. Infine, l'art. 7 prevede la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento con il compito di affiancare la Regione nell'attuazione della riforma del D.Lgs. 150/2015, composto dai dirigenti dei settori lavoro della Città metropolitana di Venezia e delle Province o loro delegati, dal direttore di Veneto Lavoro e dal direttore della struttura regionale competente. All'atto della sottoscrizione, la Convenzione riporterà sette allegati, uno per ciascuna Provincia e per la Città metropolitana di Venezia nei quali saranno contenuti il dettaglio dei Centri per l'Impiego con il rispettivo ambito territoriale di competenza, l'organico effettivo al 1° gennaio 2015 (nominativo e co-dice fiscale), e l'elenco dei beni strumentali.	

Normative regionali su mdl e altre regolamentazioni attuative

Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento *(dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL)*	Osservazioni/Note
DGR n. 584 del 21 aprile 2015	Vengono approvate le linee di intervento nell'ambito del "Piano Straordinario del Lavoro 2015", finalizzate a sostenere l'occupazione attraverso misure rivolte alle imprese, ai lavoratori, occupati e	BUR n. 46 del 08/05/2015

"Approvazione delle linee di intervento del "Piano Straordinario del Lavoro 2015 - Primi provvedimenti attuativi del POR FSE 2014-2020". L.R. n. 3/2009". - **Allegato A** (linee di intervento del Piano per il 2015)	disoccupati, e ai giovani, sviluppandone le competenze, favorendo l'autoimprenditorialità, sostenendo la ricollocazione nel mondo del lavoro e incentivando l'istruzione finalizzata all'ingresso nel mondo del lavoro. L'impegno finanziario ipotizzato è di 77.900.000,00 euro. Priorità di intervento individuate: 1. Interventi nelle crisi d'impresa, con azioni di monitoraggio, prevenzione e gestione delle stesse e sostegno ai processi di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti; 2. Formazione continua a sostegno della competitività d'impresa e promozione dell'imprenditorialità sociale; 3. Rafforzamento del dialogo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca; 4. Azioni integrate per l'inserimento al lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 5. Istruzione tecnica superiore e formazione linguistica; 6. Interventi per favorire l'occupazione giovanile.	
Direttiva della giunta regionale n. prot. 525820 del 24/12/2015 Indirizzi per l'applicazione delle norme in materia di disoccupazione, di cui al D.lgs. 150/2015 e circolare n.34/2015	Adeguamento al D.lgs. 150/2015 e circolare n.34/2015 e indirizzi ai servizi per la gestione dello SDD. - Adeguamento alla **nuova definizione "privo di lavoro"** con verifica per rapporti lavoro subordinato tramite CO e per lavoro autonomo tramite autocertificazione - **Modalità di rilascio:** 1. Attraverso servizio telematico *CPIonline;* 2. Direttamente presso CPI; 3. Attraverso la domanda all'INPS di NASPI, DIS-COLL e MOBILITA' - **CPI competente** per stipula PSP: per i percettori di sostegno al reddito quello del domicilio della domanda all'INPS; per gli altri, fermo restando la possibilità di scelta del lavoratore, se il lavoratore non si attiva il CPI di residenza/domicilio - **Conferma della disponibilità:** si attendono i provvedimenti di attuazione circa le modalità di stipula e gestione del PSP - **Sospensione:** adeguamento al dettato normativo (rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi) - **Calcolo dell'anzianità:** la durata si calcola in giorni dal giorno del rilascio della DID o di riattivazione della stessa fino alla data di riferimento considerando che vi è stata l'abrogazione della "conservazione" dello SDD - **Occupazione compatibile con i trattamenti di NASPI e DIS-COLL:** si ribadisce che il lavoratore potrà continuare a percepire le indennità, seppur con le decurtazione e nelle modalità previste	

	dalla D.Lgs. 22/2015 a prescindere dalla conservazione dello SDD. - **Accesso ai servizi e alle misure di politica attiva:** ribadisce l'accesso universale ai servizi ma ribadisce come prioritario il target "disoccupato", specificando che i "lavoratori occupati in cerca di altra occupazione" vi potranno accedere sottoscrivendo uno specifico patto di servizio - **Condizione di non occupazione:** recepimento indicazioni normative e della circolare specificando che questa non va gestita e certificata dai CPI ma autocertificata nei confronti dell'amministrazione che eroga la prestazione di carattere sociale e che suddetta PA potrà controllarne la veridicità accedendo a "verificaPA" (schede anagrafiche professionali dei lavoratori residenti/domiciliati in Veneto.	
Delibera Giunta Regionale n.2830 del 30.12.2013 Indirizzi operativi per la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi degli artt.1,2,4 del D.lgs 181/2000 come modificato dalla Legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni	Con il presente atto si rendono operative le novità della Legge 92/2012 con riferimento ai contenuti sanciti nell'accordo in Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013 attraverso le linee guida condivise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione e Province autonome in tema di regolamentazioni e gestione dello stato di disoccupazione. Le principali novità si possono così sintetizzare: • possibilità di introdurre la DID on line • obbligo per il lavoratore di confermare ogni 6 mesi la disponibilità al lavoro • l'istituto della sospensione si applica a lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato fino a 6 mesi (e non 8 mesi come in passato). Per quanto riguarda i termini per la presentazione della istanza di conservazione la disciplina regionale differisce dall'accordo del 5 dicembre 2013: il lavoratore si deve presentare entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto di lavoro e non 15 giorni di calendario come prevede invece l'accordo.	In vigore dal 01.01.2014 DA TOGLIERE PERCHE' ORAMAI SUPERATO DALLA NORMATIVA????
DGR n. 1198 del 25/06/2012 **Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori** del sistema produttivo colpito dalla crisi economica. Assegnazione delle **doti lavoro ai lavoratori in cassa integrazione in deroga ed**	Il presente provvedimento intende dare attuazione agli interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica a copertura di tutto l'anno 2012. Introduce alcuni importanti elementi di innovazione: a) la promozione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 41 della LR 3/2009 e della DGR 337 del 6 marzo 2012 per i lavoratori in Mobilità in deroga e in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga, questi ultimi destinatari di percorsi di ricollocamento in quanto interessati a piani aziendali di gestione degli esuberi e/o ricollocazione. b) la realizzazione dei percorsi di formazione e di servizi finalizzati a sostenere lo sviluppo di competenze legate all'auto imprenditorialità. c) il riconoscimento di una premialità al soggetto accreditato per i servizi al lavoro, ammesso alla gestione degli interventi che colloca il lavoratore in mobilità in deroga che abbia compiuto 45 anni di età nell'ambito dei percorsi di ricollocamento ad integrazione delle risorse messe a disposizione	

in mobilità in deroga.	mediante la dote lavoro. Tale elemento ha carattere sperimentale è sarà oggetto di una specifica azione di monitoraggio. d) il potenziamento delle attività di monitoraggio e controllo al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività anche attraverso accordi con altre istituzioni che saranno oggetto di specifici provvedimenti. Sulla scorta degli interventi già avviati nell'ambito della nuova programmazione comunitaria 2007-2013 afferente al POR FSE regionale, lo strumento attraverso il quale il lavoratore definisce il proprio programma di intervento è il Piano di Azione Individuale. Al lavoratore è altresì assegnata una dote individuale che consente la fruizione di tutti i servizi indicati nel piano personalizzato. Ogni dote si compone di servizi al lavoro, ovvero di un insieme integrato di politiche attive e di un'indennità di partecipazione. Il lavoratore può percepire l'indennità di partecipazione solo se collegata al percorso di politica attiva. Questa indennità sarà erogata da INPS, già titolare della funzione di pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito per conto dello Stato, che svolgerà la funzione di cassa per la parte di risorse FSE destinate al lavoratore a titolo di indennità, in coerenza con la convenzione tra Regione Veneto e INPS del 28/05/2009. Le doti sono erogate al lavoratore, per conto della Regione del Veneto, dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro, ex art. 25 della L.R. n. 3/2009. Per i soggetti in fase di accreditamento che partecipano all'avviso, la procedura di accreditamento si deve concludere con provvedimento espresso e con esito positivo per il richiedente prima dell'approvazione delle candidature ammesse alla gestione degli interventi di cui alla presente deliberazione.	
Legge regionale n. 31 del 16-12-1998 Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469	Definisce e delimita l'attività esercitata dalla Regione e dalle Province in base al decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469. Istituisce l'Ente Regionale Veneto Lavoro quale ente strumentale della Regione con propria personalità giuridica, di diritto pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e ne definisce le sue funzioni, i suoi organi direttivi le sue risorse finanziarie e patrimoniali i conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della giunta regionale. Tale ente cura il collegamento con il SIL (sistema informativo lavoro) e sovraintende alla conduzione e alla manutenzione dello stesso per l'ambito regionale. IL capo VII definisce gli interventi di politica attiva attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali finalizzandole all'allargamento ed alla qualifica zio e della base occupazionale.	
Legge regionale n. 3 del 13-03-2009 Disposizioni in materia di occupazione e servizi per	Legge che specifica nel dettaglio le funzioni della regione e delle Province per quanto riguarda l'erogazione dei servizi e istituisce nella Regione il sistema dell'accreditamento per i servizi al lavoro. Tale sistema definito dal D.Lgs.24/9/2993 n.276 è stato introdotto per assicurare ai lavoratori in cerca di occupazione una rete di servizi adeguati, per competenza e professionalità ai propri bisogni.	

l'impiego		
Delibera Giunta Regionale n.1566 del 26 Maggio 2009 (Linee Guida PAL anticrisi)	Con tale delibera la giunta regionale, coerentemente con i provvedimenti anticrisi adottati a livello nazionale, ha inteso tracciare il quadro generale degli interventi per fronteggiare la crisi del mercato occupazionale, sia tramite risorse proprie, sia con le risorse nazionali rese disponibili in seguito all'accordo Stato-Regioni del 12/2/2009, sia con risorse del Fondo Sociale Europeo, sia con fondi ministeriali. Si prevede specificamente l'attivazione di una linea per la realizzazione di interventi di politiche attive per il reinserimento, la riqualificazione ed il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito da crisi economica,	
Delibera Giunta Regionale n.1757 del 16 Giugno 2009 (Introduzione Dote per Ammortizzatori in deroga)	E' un provvedimento attuativo della delibera 1566 del 26/5/2009 dove vengono definiti interventi, tipologie e destinatari (lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga ex art.19 L.2/2009) di specifiche linee di finanziamento(POR FSE).	
Delibera Giunta Regionale n.2379 del 1 Agosto 2003 - Ulteriori indirizzi applicativi in tema di collocamento in attuazione del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297	Integra ed aggiorna il provvedimento del 21 dicembre 2001 in particolare definisce alcuni indirizzi applicativi, ossia: -la definizione del modello di scheda anagrafica e di scheda professionale per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro ai Centri per l'Impiego; -la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali, fatte salve quelle del DPR 2053/1963 (lavoratori dello spettacolo), dell'art. 8 della legge 68/99 (collocamento disabili) e della gente di mare; -la definizione dei criteri per l'accertamento da parte dei Centri per l'Impiego dello stato di disoccupazione e le verifiche sulla permanenza dello stesso; -la definizione delle procedure di collocamento dei detenuti; -la riserva di quote di assunzioni da parte di privati ed enti pubblici economici a categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale; -la definizione delle procedure di avviamento nella pubblica amministrazione nel rispetto dei principi dettati del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e sulla base dell'abrogazione delle pregresse norme dell'ordinamento statale.	

Accreditamento dei servizi per il lavoro		
Riferimenti normativi	**Elementi essenziali del documento** *(dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL)*	**Osservazioni/Note**
Delibera Giunta Regionale n.	Il provvedimento dà corso alla istituzione e alla disciplina del sistema di accreditamento dei	

2238 del 20 dicembre 2011 si **approva il sistema di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro**, a seguito del termine della fase di sperimentazione prevista con D.G.R. 1445 del 19 maggio 2009. DGR 1656/2016 – Modifiche alla DGR n. 2238/2011 - modifica articoli 6 e 7 dell'Allegato A-DGR 2238/2011 - Sospensione e revoca dell'accreditamento. DDR 1198/12 – Definizione del procedimento di AUDIT. Modifica al DDR n. 731/2012. DDR 731/12 e Allegato A DDR 731/12 – Definizione del procedimento di AUDIT per le verifiche in loco.	servizi al lavoro, secondo le previsioni del Titolo II della regge regionale 17/3/2009 n.3, art. 25, che definisce un sistema regionale fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati al fine di creare una rete integrata di operatori e pubblici e privati per l'erogazione di servizi qualificati. La disciplina sull'accreditamento è stata emanata a seguito dei risultati della sperimentazione biennale condotta sotto il dettato della D.G.R. 1445 del 19 maggio 2009. La DGR 2238/2011 è stata modificata dalla DGR 1656/2016 relativamente alla sospensione e revoca dell'accreditamento. Il DDR 1198/12 ha definito il nuovo procedimento di audit. – Le nuove modalità di gestione dell'accreditamento ai servizi al lavoro sono definite dalla guida per l'accreditamento e dalla guida per l'adozione del modello D.lgs 231/2001.	
Delibera Giunta Regionale 499 del 2 marzo 2010 Istituzione dell'albo per l'autorizzazione regionale a svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione personale.	Presso la Regione Veneto è istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro articolato nelle sezioni di agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Viene definito inoltre il loro ambito di intervento e le tipologie di attività.	
LR 03/09 artt. 23 e 24 (Autorizzazione)	La legge prevede l'istituzione dell'albo regionale degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente nel territorio della	

	Regione. Art,1 L'art.24 definisce le modalità e i criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni (regimi particolare di autorizzazioni)	
DGR n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".	Il provvedimento individua le unità di costo standard per diverse tipologie di interventi contribuendo a definire gli interventi stessi, che costituiscono le azioni chiave dei bandi regionali – programmazione 2014-2020.	